

ORDINE DEL GIORNO n. 513

Il Consiglio regionale

premesse che

- la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) prevede, all'articolo 3, che siano conferite alle ex Comunità montane - ora Unioni di Comuni montani per effetto del superamento attuato con la l.r. n. 11/2012 e s.m.i. - una serie di attribuzioni cruciali per i territori classificati montani;
- in particolare la l.r. n. 17/1999 attribuisce agli uffici presenti sui territori delle Comunità montane la competenza relativa agli interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, le attività connesse alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale, gli interventi relativi alle infrastrutture rurali e gli interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento, gli interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica, nonché l'approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;

considerato che il Disegno di legge regionale n. 145 concernente il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della c.d. Legge Delrio (n. 56/2014) prevede, all'articolo 7, la riallocazione di una serie di funzioni in capo alla Regione. In particolare il comma 2 del citato articolo recita: "Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17";

rilevato che

- la presenza nelle zone montane degli uffici delle ex Comunità preposti alla gestione degli interventi e delle azioni sopra indicati è fondamentale per la coesione socio economica di tali territori, contribuendo in misura decisiva a contrastare fenomeni quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione residente e il dissesto idrogeologico;
- la permanenza degli uffici presso le ex Comunità montane nelle sedi attuali risponde, inoltre, a criteri di economicità e migliore gestione delle zone montane, oltre ad essere fondamentale per garantire che la popolazione residente possa percepire la continuità della presenza sul territorio degli organi preposti alla sua gestione;

impegna la Giunta regionale

affinché sia garantita, di norma, la permanenza nelle sedi attuali degli uffici delle ex Comunità montane preposti all'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, specialmente laddove i Comuni, sui cui territori insistono gli uffici stessi, si siano impegnati ad assicurare nel tempo la disponibilità delle sedi e di tutti i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 27 ottobre 2015*